



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

### CONVENZIONE DI TIROCINIO

(Art. 11 del D.P.C.M 4 agosto 2023)

Tra

L'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, via Crescimbeni 30/32, CAP 62100, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. John Francis Mc Court, nato a Dublino (Irlanda), il 18/07/1965;

e

l'Istituto scolastico   
con sede legale in  prov. ,  
CAP , Via/Piazza , n° ,  
tel. , indirizzo e-mail ,  
codice fiscale , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",  
rappresentato dal Dirigente scolastico-Rappresentante legale ,  
nato/a a  il

### Premesso

- che, sulla base del D.P.C.M. 4 agosto 2023, sono stati definiti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedendo, all'art. 11, che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei suddetti corsi, è necessario sottoscrivere convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate presso gli Uffici Scolastici Regionali di afferenza;
- che con DR 555/2025 del 22 ottobre 2025 sono stati istituiti per l'a.a. 2025/2026 i percorsi formativi PF60 /30 /36 CFU, Allegati 1, 2, 4 e 5 di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023;

**si stipula e si conviene quanto segue:**

### Articolo 1 – Oggetto

1. Al fine di consentire le attività di tirocinio, il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di afferenza ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 93 del 30 novembre 2012, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor del tirocinante di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 4 agosto 2023, gli iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado attivati presso l'Università degli Studi di Macerata.
2. In conformità alla disciplina di legge vigente, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

## **Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio**

1. L'attività del tirocinio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 4 agosto 2023, è seguita e verificata da un tutor del tirocinante indicato dal soggetto ospitante.
2. Per gli iscritti di cui alla presente Convenzione, che svolgono la propria attività di tirocinio e inseriti nella struttura sempre in base alla presente Convenzione, è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - il nominativo del tutor del tirocinante;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei giorni e delle ore di presenza;
  - gli estremi identificativi dell'assicurazione I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore.

## **Articolo 3 – Obblighi del tirocinante**

Durante tutta la durata del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## **Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)**

1. Il soggetto promotore s'impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra pari a 200 euro (duecento/00 euro).
2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente agli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato, di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, art. 4, comma 5, nonché per la responsabilità civile. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore s'impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e del progetto formativo.

## **Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante (Istituto scolastico)**

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività previste dal progetto formativo.
2. In materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti. Tuttavia gli oneri della formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono così stabiliti:
  - formazione generale: erogazione a carico del soggetto ospitante;
  - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
  - sorveglianza sanitaria a carico soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante s'impegna:
  - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
  - ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - a trasmettere all'ente promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

## **Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione**

1. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Macerata – Autorizzazione Agenzia delle entrate – Direzione regionale delle Marche prot. n. 21875/2024.

2. Le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 7 – Foro competente**

Il Tribunale competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Macerata.

#### **Articolo 8 - Durata**

La presente convenzione ha durata quinquennale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC.

Firmato digitalmente per il soggetto promotore ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82

Firmato digitalmente per il soggetto ospitante ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82